



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Copertina

REGIONE LIGURIA

Registro

Tipo Atto Decreto del Dirigente

Numero Protocollo NP/2019/13320

Anno Registro 2019

Numero Registro 2686

Dipartimento

Dipartimento salute e servizi sociali

Struttura

Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro

Oggetto

Riclassificazione delle zone di produzione per l'allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi – anno 2019.

Data sottoscrizione

15/05/2019

Dirigente responsabile

Francesco Quaglia

Soggetto emanante

Francesco Quaglia

La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal Dirigente/Direttore Generale della struttura proponente.

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

Il decreto è costituito dal testo e da 0 allegati

Comunicazioni

Non pubblicazione (sottratto integralmente all'accesso ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii).	NO
Soggetto a Privacy:	NO
Pubblicabile sul BURL:	SI
Modalità di pubblicazione sul BURL:	per estratto
Pubblicabile sul Web:	SI



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi
sociali
Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di
vita e di lavoro

Decreto del Dirigente
codice AM-2750
anno 2019

OGGETTO:

Riclassificazione delle zone di produzione per l'allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
– anno 2019.

CONSIDERATO che le attività di mitilicoltura e ostricoltura possono essere esercitate, a tutela della salute dei consumatori, solo in acque preventivamente sottoposte a classificazione in funzione dei fattori inquinanti in esse presenti;

VISTI:

- Il Regolamento (CE) n. 854/2004 e ss.mm.ii., che all'allegato II, capo II, definisce i criteri che devono essere rispettati per la classificazione delle acque, anche in caso di riclassificazione di zone già classificate;
- Il D.lgs. n. 193/2007 "Controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti sanitari nel medesimo settore" che, all'art. 2 individua tra le Autorità Competenti ad applicare i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 882/2004, le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- La DGR n. 410/2011 riguardante il recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni, e Province autonome di TN e BZ concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Rep. Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010);
- Le Linee Guida del Laboratorio Comunitario di Riferimento per il monitoraggio della contaminazione batteriologica e virologica dei molluschi bivalvi – (*Microbiological monitoring of bivalve mollusc harvesting areas. Guide to good practice: technical application.* – CEFAS, issue 06, gennaio 2017);

CONSIDERATO che:

- Il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 1933 del 21.04.2016 ha provveduto alla riclassificazione di tutte le zone di produzione di molluschi bivalvi ubicate del Golfo della Spezia e nella Baia di Portovenere in cui viene esercitata l'attività di allevamento di mitili (*Mytilus galloprovincialis*) ed ostriche (*Crassostrea gigas*) e dei banchi naturali in cui vengono raccolti tartufi di mare (*Venus verrucosa*) qualificandole come zone di tipo B, ossia con obbligo di depurazione e/o stabulazione dei molluschi bivalvi (ivi allevati e raccolti prima della loro commercializzazione);
- Il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 5845 del 22.11.2017 ha provveduto alla riclassificazione delle aree "Diga Foranea" e "Baia di Portovenere" quali zone di classe A per le ostriche (*Crassostrea gigas*), che pertanto possono essere direttamente destinate al consumo umano dopo la raccolta.

CONSIDERATO che, in virtù delle norme sopra richiamate, si rendeva necessario procedere all'aggiornamento della sorveglianza sanitaria delle acque del Golfo della Spezia per consentire la riclassificazione di tutte le aree previste nei provvedimenti di classificazione anzidetti alla luce della stessa normativa aggiornata e, in particolare, delle Linee Guida CEFAS (2017);

ATTESO che, in concreto, per portare a compimento tale aggiornamento era necessario effettuare una revisione delle informazioni sulle aree di produzione dei molluschi bivalvi (incluso il monitoraggio microbiologico di routine), la verifica dei punti di campionamento precedentemente individuati secondo i criteri fissati dalle linee guida e se del caso procedere al loro aggiornamento sulla base di criteri scientifici, la verifica dei registri della produzione degli scarichi, l'identificazione e la valutazione delle nuove fonti di contaminazione fecale e, se ritenuto necessario, un'indagine batteriologica nei siti rappresentativi con una frequenza appropriata;

EVIDENZATO altresì che il lavoro di cui sopra richiedeva che venissero presi in considerazione una serie di parametri quali-quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, le precipitazioni ed il trattamento delle acque di scarico, stabilendo inoltre le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base della corrente e della batimetria;

ATTESO che la A.S.L. n. 5 "Spezzino", a conclusione delle attività condotte da apposito gruppo di lavoro per attuare la riclassificazione alla luce delle anzidette Linee guida, ha provveduto a validare con i referenti di ARPAL e Autorità Portuale di La Spezia il report dell'attività effettuata contenente i dati dell'indagine sanitaria (Sanitary Survey) e ad analizzarlo e condividerne le risultanze nell'ambito del Tavolo della Molluschicoltura nella riunione tenuta il 09/01/2019;

ATTESO che i dati dell'indagine sanitari (Sanitary Survey) che è consultabile in forma ridotta al seguente link:

http://www.asl5.liguria.it/Portals/0/DipPrevenzione/GR_Sicurezza_Alimentare/Sanitary%20survey%202018%20rid%201%20.pdf?ver=2019-04-04-115903-140, mentre la versione integrale è depositata presso gli uffici della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine animale dell'ASL5 Spezzino;

ATTESO altresì che dopo la suddetta validazione, la stessa ASL 5 ha trasmesso alla Regione Liguria (nota Prot. Gen. n. 4059 del 30.1.2019) la proposta di aggiornamento della riclassificazione delle aree di allevamento dei molluschi bivalvi vivi già comprese nei provvedimenti regionali (Decreto Liguria n. 1933 del 21.04.2016 e Decreto Liguria n. 5845 del 22.11.2017) riconfermando la classificazione delle aree "Diga Foranea" e "Baia di Portovenere" dettagliate in seguito quali zone di classe B per i mitili (*Mytilus galloprovincialis*), declassificando le stesse aree in classe B per le ostriche (*Crassostrea gigas*) e chiudendo le aree "Portovenere Loc. Olivo" e "Palmaria Loc. Terrizzo" per la raccolta dei tartufi (*Venus verrucosa*);

RITENUTO di prendere atto delle conclusioni dello studio effettuato e della conseguente proposta di classificazione quali zone di classe B le aree delimitate dalle sottoindicate coordinate geografiche per le specie di molluschi bivalvi vivi (*Mytilus galloprovincialis* e *Crassostrea gigas*) ivi allevati e raccolti:

Baia di Portovenere

Coordinate WGS 84 (DD)

Vertici aree	Latitudine	Longitudine
A	44.525	9.8458
A1	44.047412	9.834075
A2	44.047904	9.843169
B	44.0538	9.8488
B1	44.047393	9.844073
C	44.0552	9.855277
C1	44.051460	9.855266
D	44.058111	9.8519
D1	44.059918	9.851180
D2	44.048579	9.833367

Diga Foranea

Coordinate WGS84 (DD)

Vertici aree	Latitudine	Longitudine
A	44.0658	9.8597
B	44.0736	9.8530
C	44.0813	9.8758
D	44.0769444	9.8838

e di chiusura delle aree destinate alla raccolta dei tartufi (*Venus verrucosa*);

Per tutto ciò premesso

DECRETA

Di prendere atto delle conclusioni dello studio effettuato dalla ASL 5 con i dati dell'indagine sanitaria effettuata dalla stessa ASL per la riclassificazione delle zone di mare del Golfo della Spezia e della Baia di Portovenere adibite all'attività di molluschicoltura (**Sanitary Survey**) e della conseguente proposta della stessa ASL per la classificazione delle aree di allevamento dei molluschi bivalvi vivi, delimitate dalle sottoindicate coordinate geografiche, quali zone di classe B per i molluschi bivalvi della specie *Mytilus galloprovincialis* e *Crassostrea gigas* ivi allevati e raccolti:

Baia di Portovenere

Coordinate WGS 84 (DD)

Vertici aree	Latitudine	Longitudine
A	44.525	9.8458
A1	44.047412	9.834075
A2	44.047904	9.843169
B	44.0538	9.8488
B1	44.047393	9.844073
C	44.0552	9.855277
C1	44.051460	9.855266
D	44.058111	9.8519
D1	44.059918	9.851180
D2	44.048579	9.833367

Diga Foranea

Coordinate WGS84 (DD)

Vertici aree	Latitudine	Longitudine
A	44.0658	9.8597
B	44.0736	9.8530
C	44.0813	9.8758
D	44.0769444	9.8838

Di riconfermare la classificazione delle aree "Diga Foranea" e "Baia di Portovenere" quali zone di classe B per la specie mitili (*Mytilus galloprovincialis*) come già riportato nella precedente DGR Liguria n. 1933 del 21.04.2016;

Di declassificare le aree "Diga Foranea" e "Baia di Portovenere" da zone di classe A a zone di classe B per le ostriche (*Crassostrea gigas*), aggiornando la DGR Liguria n. 5845 del 22.11.2017 e rendendo permanenti le misure di declassamento temporaneo adottate con le Ordinanze ASL 5 n. 5 del 26.04.2018 e n. 1 del 04.01.2019;

Di chiudere le aree "Portovenere Loc. Olivo" e "Palmaria Loc. Terrizzo" destinate alla raccolta dei tartufi (*Venus verrucosa*) ed autorizzate con DGR Liguria n.1933 del 21.04.2016 in conformità alle misure già adottate in via temporanea con l'Ordinanza ASL 5 n. 03 del 10.04.2018;

Di riservarsi di provvedere alla revisione della presente classificazione, qualora fossero successivamente accertate variazioni dei parametri microbiologici delle acque delle zone interessate oltre i limiti previsti dalla normativa per il mantenimento della classe assegnata e comunque di assoggettare tale classificazione a successiva revisione entro tre anni dall'adozione del presente provvedimento;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004, per i molluschi bivalvi destinati al consumo raccolti in tali zone è obbligatorio il trattamento di depurazione in stabilimenti riconosciuti ovvero, in alternativa, la stabulazione in zone riconosciute ovvero ancora la trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, sezione VII, Capitolo II;

Di dare infine atto che il controllo dei molluschi bivalvi dovrà essere inserito, secondo valutazione del rischio, nel Piano di monitoraggio della molluschicoltura, aggiornato con i risultati dell'indagine effettuata, in accordo con quanto stabilito nel Regolamento (CE) 854/2004, Allegato II Capo II lettera B punto 1 da parte della Struttura Competente della ASL 5;

Di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Liguria nel termine di 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione del presente atto.

Francesco Quaglia

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.